

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre - cap 71028
Tel 0881/984007 - Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA: c_1447
Prot. 0006835 del 11/08/2017 EN



Ordinanza Nr 15

L'anno duemiladiciassette, il giorno Dieci del mese di Agosto, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una maggiore concentrazione di partecipanti con afflusso di pubblico nel centro cittadino;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata dal Capo della Polizia, con nota del 7 giugno scorso, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un maggiore numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado

fr

riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, stabilendo che:

1. è fatto divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
2. è fatto divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno delle aree private fuori dai locali del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

CONSIDERATO altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre: - l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; - l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, "anche urbanistica, sociale e culturale," e recupero delle aree o dei "siti degradati", l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione "della cultura" del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 54;

VISTO l'art. 8 lett. "b)" del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTA la Legge regionale 26 aprile 2015, n. 24;

VISTO il Decreto - Legge 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214;

VISTO il Decreto - Legge 24/01/2012, n. 1, convertito in legge 24/03/2012, n. 27;

VISTO il Decreto - Legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006;

VISTO l'art. 9 del R. D. 18/06/1931, n. 773 e regolamento di esecuzione di cui al R. D. 06/05/1940, n. 635; VISTA la legge 25/08/1991, n. 287;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art. 87 del R. D. 18.6.1931, n. 773;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 7;

VISTO l'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. e. i.;

DATO ATTO che il R. U. P. - Responsabile Unico del Procedimento in merito alla presente è il Responsabile del Settore Polizia Locale, Giuseppe Perrone

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

1 il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente; il divieto di alimenti e bevande fuori dai locali dell'esercizio e, qualora, l'esercizio si avvalga di spazi esterni assegnati in concessione o di spazi esterni su area privata, la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata ai soli clienti seduti ai tavoli.

2 Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa, il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine; il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano nelle aree esterne pubbliche di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

La presente ordinanza è adottata in deroga ad ogni altra disposizione comunale ed ha validità per il periodo dal 11 Agosto - 31 Agosto 2017 ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Polizia Locale, Giuseppe Perrone ;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso: -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Puglia - previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
-ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

che copia della presente sia inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco detenuto dall'Ufficio, pubblicata all'Albo Pretorio dalla giornata odierna e per 60 (sessanta) gg. Consecutivi e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune: www.comune.santagatadipuglia.it

Che copia della presente sia inviata al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Stazione Carabinieri di Sant'Agata di Puglia, al Responsabile del Settore "Polizia Locale" agli altri organi militari di Forza Pubblica per gli adempimenti di competenza.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Luigi Russo

